



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

ORDINANZA AREA TECNICA - TRIBUTI - VIGILANZA

N. 31 DEL 13-12-2023

OGGETTO: ORDINANZA DI VIABILITÀ DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO VEICOLARE, PER I VEICOLI DI MASSA, A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 T SU ALCUNE STRADE COMUNALI

Premesso che in applicazione dell'art. 10bis quarto comma del C.d.S., aggiunto dal secondo comma dell'art. 1 della L. 8/11/1991 n. 376, con prot. 1933 il comune ha redatto un elenco della strade comunali interdette alla circolazione dei mezzi superiori a 3,5 t.;

Verificato che nelle strade in premesso elenco risulta installata la corretta segnaletica verticale di "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5t"

Ritenuto necessario formalizzare mediante ordinanza l'interdizione alla circolazione dei mezzi superiori a 3,5 t. e contestualmente aggiornare l'elenco delle strade comunali soggette a tale restrizione;

Ravvisata la necessità di tutelare gli utenti deboli della strada (con particolare riguardo ai pedoni ed ai conducenti di velocipedi) dal passaggio indiscriminato di mezzi pesanti (con massa, a pieno carico sup. a 3,5 t.) con conseguente incremento del traffico, dell'emissione di rumori e particelle sottili e delle criticità connesse al potenziale aumento dei sinistri stradali o dei pericoli arrecati all'incolumità dei passanti;

Considerata la necessità di salvaguardare la pavimentazione stradale;

Considerata la necessità di regolare in modo adeguato l'accesso alle strade interdette al transito dei mezzi a pieno carico sup. a 3,5 t.;

Considerate, altresì, le negative ripercussioni sul territorio, interessanti l'ambiente e la sicurezza della viabilità nel centro abitato del Comune di Pianezze;

Richiamata la perimetrazione del centro abitato approvata con D.G.C. 73 del 15/12/2009

Ravvisata l'opportunità di procedere alla rivisitazione e razionalizzazione, nell'ambito del territorio comunale, del divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t., con esclusione delle operazioni di carico e scarico delle merci in generale dietro autorizzazione, il tutto in sintonia con le direttive del Ministero dei LL.PP. – Ispettorato Circolazione e Transito;

Considerato che le aspettative e le richieste dei residenti, circa la regolamentazione del traffico, sono suscettibili di accoglimento, per cui occorre adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze della viabilità, finalizzate alla riduzione e fluidificazione del traffico veicolare in area urbana, efficaci al fine della riduzione degli inquinanti atmosferici, e dei livelli di inquinamento acustico ed al fine di risolvere le problematiche sopra evidenziate e le possibili situazioni di pericolo da esse derivanti, garantendo, nel contempo, la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

Preso Atto della necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli tramite l'emissione di ordinanza di divieto di accesso e transito per tutti gli autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. con la sola *esclusione dei veicoli autorizzati che non abbiano altra possibilità di accedere alle ditte presso cui effettuare le manovre di carico e scarico (subordinatamente all'osservanza di ogni singolo precetto ed indicazioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici Comunali)*;

Ricordato che tra i compiti primari degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Preso atto della giurisprudenza costante (vedasi, ad es., la pronuncia del TAR Lombardi IV Sezione 18 dicembre 2007 n. 6683, Pres. Nicolosi, Est. Zucchini) e delle circolari ministeriali in merito alla limitazione della circolazione dei mezzi pesanti mediante emanazione di ordinanze restrittive;

Vista la Legge 08.06.1990 n. 142;

Vista la Legge 127/97;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;

Visto l'art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visto l'art. 7 Comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visti gli artt. 46, 47, 54, 56, del D.Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

L'istituzione del divieto permanente di accesso e transito per tutti gli autocarri e mezzi in premessa descritti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., nelle vie/aree di seguito specificate, con la sola esclusione dei mezzi autorizzati previa istanza scritta all'Ente comunale (conseguente rilascio di specifica autorizzazione e osservanza di tutte le indicazioni e precetti in essa contenuti).

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per i motivi in premessa indicati, in aggiornamento all'elenco strade comunali interdette alla circolazione dei mezzi superiori a 3,5 t:

1) è vietato l'accesso ed il transito ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t, relativamente alle categorie di autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, nelle seguenti vie del Comune di Pianezze:

- Via dell'Agù
- Via Roma

- Via Monte
- Via Sandri
- Via Creazzo
- Via Moscardina
- Via Oldelle
- Via delle Laste
- Via Rinalda
- Via Beltrame
- Via Pilastro
- Via Monteferro
- Via San Giuseppe
- Via Tezze
- Via Colombare
- Via Alcide de Gasperi

2) in deroga al divieto sopra esposto, vigono, dietro opportuna e preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici comunali, le seguenti eccezioni:

- **è consentito il transito, all'interno dell'area interdetta di cui al punto 1, ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico delle merci (i conducenti di detti mezzi, pur se preventivamente e genericamente autorizzati dai competenti Uffici comunali, dovranno essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di essere in possesso dei titoli idonei all'accesso/transito nell'area interdetta; ad es. esibendo agli organi di polizia stradale idonea documentazione di trasporto che attesti che il mezzo si stia recando presso un'attività, ubicata nell'altipiano, per compiere manovre di carico/scarico merci);**
- **è consentito, previa autorizzazione comunale, il transito ai veicoli adibiti al trasporto merci di proprietà dei residenti nel centro abitato di Pianezze che utilizzino l'itinerario più breve tra le strade, elencate al punto 1, e la propria residenza ove siano presenti idonee aree di sosta (salvo eventuali diversi precetti indicati in autorizzazione);**
- **è consentito, previa autorizzazione comunale, il transito ai veicoli adibiti al trasporto merci di Ditte/Aziende con sede operativa nel centro abitato di Pianezze che utilizzino l'itinerario più breve tra le strade, elencate al punto 1, e la propria sede operativa (salvo eventuali diversi precetti indicati in autorizzazione);**

3) sono esclusi dal divieto sopraindicato, e quindi possono circolare senza restrizioni, i veicoli appartenenti ai seguenti Enti/Organi:

- a. Polizia Locale
- b. Forze di Polizia;
- c. Mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF. ecc.);
- d. Forze Armate;
- e. Protezione Civile;

- f. mezzi pubblici/privati appartenenti a Ditte che si siano aggiudicate, es. con appalto, servizi per conto del Comune di Pianezze (mezzi spartineve, spargi sale, per potatura verde pubblico, raccolta rifiuti etc.),
- g. mezzi appartenenti a Ditte che abbiano preventivamente ottenuto autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, dai competenti Uffici comunali (se espressamente esplicitato e richiesto in fase d'istanza);
- h. mezzi appartenenti a Ditte che abbiano preventivamente ottenuto autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, dai competenti Uffici comunali (se espressamente esplicitato e richiesto in fase d'istanza);

4) Il divieto non trova, altresì, applicazione (salvo espressi divieti provvisori istituiti per urgenti esigenze sopraggiunte) per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolino scarichi:

- a) mezzi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
- b) mezzi della nettezza urbana e raccolta rifiuti, nonché quelli che effettuano il servizio di smaltimento rifiuti;
- c) mezzi di pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
- d) mezzi dei Servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle poste Italiane Spa, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché quelli in possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento se effettuano trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
- e) mezzi per i servizi radiotelevisivi;
- f) mezzi per servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
- g) mezzi che espletino altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti;

5) il divieto, infine, non trova applicazione (salvo espressi divieti provvisori istituiti per urgenti esigenze sopraggiunte) per i veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie anche se circolano scarichi:

- a) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo, sia pubblico sia privato, solo per il percorso più breve tra le strade in cui è consentito il transito ed il luogo di consegna;

L'autorizzazione, rilasciata dai competenti Uffici comunali per l'accesso ed il transito nelle vie interdette ai veicoli con massa, a pieno carico, superiore alle 3,5 t. di per sé:

- **non consente l'indiscriminato accesso e transito di tutti i veicoli, in possesso del titolo autorizzatorio, bensì solo di quei veicoli autorizzati che possano dimostrare, di volta in volta (es. mediante l'esibizione di idonea documentazione di trasporto), di aver effettuato l'accesso alle vie interdette per effettuare operazioni di carico/scarico per fornitura merce etc.;**
- **deve ritenersi valida unicamente se viene tassativamente osservato ogni singolo precetto in essa contenuto.**

Quanto sopra onde evitare che l'autorizzazione, rilasciata con validità annuale (o con altra cadenza decisa dagli Uffici comunali), venga utilizzata impropriamente ed indebitamente dai titolari.

Le eccezioni al presente divieto devono intendersi revocate/revocabili per motivi di ordine pubblico (igiene, sanità etc.), per eventuali esigenze contingenti, in caso di presenza di divieti di transito provvisori, per esigenze motivate o per ordine impartito dal Servizio Tecnico/Tributi/Vigilanza o dagli altri organi di polizia stradale in caso di necessità.

Il Servizio Tecnico/Tributi/Vigilanza si riserva di porre in essere ulteriori restrizioni istituendo interdizioni all'accesso/transito/sosta in particolari situazioni di necessità (es. in presenza di calamità naturali, durante lo svolgimento di eventi, manifestazioni etc.). In detti contesti faranno fede ordinanze, segnaletica provvisoria o segnali manuali/ordini impartiti dal personale della polizia Locale o di altri organi di polizia stradale e le autorizzazioni già rilasciate dovranno intendersi sospese per ragioni di sicurezza.

D I S P O N E

- che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché attraverso affissioni e sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;

A V V E R T E

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 241/90 chiunque vi abbia interesse, in applicazione della L. 1034/1971, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione potrà ricorrere contro la presente ordinanza al Tar Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; in alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico/Tributi/Vigilanza Geom. Alessandro Bonato.

Il Responsabile
F.to BONATO ALESSANDRO